



Iscritto all'albo dei Fondi Pensione  
con il numero 1637 – I SEZIONE SPECIALE  
"Fondi Pensione preesistenti con soggettività giuridica"



Via Feltre, 75 – 20134 Milano; Unità  
operativa: Via XXV Aprile, 1 - 23100  
Sondrio



0342.522650-2763 / 02.80637377 /  
0039 331 6823481



segreteriafondopensione@pec.creval.it



www.crevalfondo.it

## NOTA INFORMATIVA

(depositata presso la COVIP il 12/07/2022)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Il Fondo Creval è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 12/07/2022)

##### Fonti istitutive

Il Fondo è stato costituito in forza dell'accordo sottoscritto il 5 ottobre 2001 fra le parti istitutive:

- per i Datori di lavoro: Credito Valtellinese S.c. a r.l., Deltas S.p.A., Bankadati S.I. S.p.A., Stelline S.I. S.p.A., Bancaperta S.p.A., Credito Artigiano S.p.A., Banca dell'Artigianato e dell'Industria S.p.A., Banca Popolare di Rho S.p.A., Banca Popolare Santa Venera S.p.A., Banca Regionale Sant'Angelo S.p.A., Cassa San Giacomo S.p.A., Leasinggroup Sicilia S.p.A.;
- per i Lavoratori: le delegazioni sindacali della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI), della Federazione Nazionale del personale dell'Area Direttiva del Credito (Federdirigenticredito), della Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl), della Federazione Italiana Sindacale Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil), del Sindacato Autonomo Personale di Credito, Finanza e Assicurazioni (Sinfub), della Uil Credito e Assicurazioni (Uil-C.A.).

Con tale accordo il Fondo Pensione denominato "Trattamento pensionistico complementare per il personale di Deltas S.p.A.", iscritto all'Albo dei Fondi Pensione – III Sezione Speciale, con il n. 9090, istituito in esecuzione dell'accordo aziendale del 30 aprile 1984, è stato configurato in ente associativo con personalità giuridica, senza soluzione di continuità, con la denominazione di "Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese". Il Fondo è finalizzato a proseguire, senza soluzione di continuità, i trattamenti pensionistici complementari che in precedenza facevano capo ai diversi Fondi Pensione istituiti presso le Aziende del Gruppo bancario Credito Valtellinese, mantenendo le relative garanzie maturate e acquisite per tutti gli iscritti, nonché a realizzare trattamenti pensionistici complementari per i dipendenti delle Società del Gruppo bancario Credito Valtellinese che alla data di sottoscrizione del predetto accordo ne erano privi.

A far data dal 31 dicembre 2020 e in attuazione dell'accordo del 4 dicembre 2020 (di seguito "Accordo Fondi interni") il Fondo ha, inoltre, la finalità di perseguire i trattamenti di pensione previsti dai Regolamenti e dagli accordi istitutivi delle forme pensionistiche aziendali complementari a prestazione definita e prive di personalità giuridica (di seguito "ex Fondi interni") costituite all'interno del bilancio del Creval S.p.A. di seguito elencate:

- Fondo Pensione per il Personale del Credito Valtellinese, iscritto all'Albo Covip, Sezione III, n. 9138;
- Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Artigiano iscritto all'Albo Covip, Sezione III, n. 9105;
- Fondo Pensione per il Personale di Bankadati Servizi Informatici iscritto all'Albo Covip, Sezione III, n. 9091.

Con pari decorrenza, pertanto, è stata costituita la Sezione II a prestazione definita, che rappresenta l'impegno, già facente capo agli ex Fondi interni, ad erogare prestazioni definite ai sensi dei Regolamenti e degli accordi istitutivi dei Fondi interni (allegati A, B e C dello Statuto), compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti.

Limitatamente tali trattamenti a prestazioni definite - in conformità alle disposizioni dell'Accordo Fondi interni – Creval S.p.A. e i suoi aventi causa sono solidalmente responsabili rispetto alle obbligazioni statutarie del Fondo verso gli aderenti alla Sezione II (pensionati diretti, indiretti, di reversibilità, "differiti" e attivi).

### **Destinatari**

Hanno diritto di iscriversi al *Fondo* tutti i dipendenti delle Società associate assunti con contratto a tempo indeterminato, nonché con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a diciotto mesi. Ai dipendenti delle Società associate che, in ragione delle particolari tipologie contrattuali che disciplinano il loro rapporto di lavoro (ad esempio: contratto a tempo determinato di durata inferiore a 18 mesi), non possono iscriversi al *Fondo* è data la possibilità di aderirvi, su base individuale e volontaria, tramite il solo conferimento del TFR maturando (non beneficeranno del contributo a carico azienda né potranno versare contributi a loro carico).

Possono presentare richiesta di associazione al *Fondo* tutte le Società appartenenti al Gruppo bancario Credito Valtellinese, con le modalità ed alle condizioni previste nello Statuto e nel Regolamento di attuazione.

A seguito dell'accordo sottoscritto dalle Fonti istitutive in data 23/04/2022, relativo alla fusione per incorporazione di Creval S.p.A. in Crédit Agricole Italia S.p.A. decorrente dal 24/04/2022, è stato stabilito che il sistema di previdenza complementare adottato per i dipendenti di Creval S.p.A. è il *Fondo Pensione del Gruppo Bancario CA Italia* in quanto regime a contribuzione definita e che il personale dipendente di Creval S.p.A. aderente al *Fondo pensione per i dipendenti del Gruppo bancario Credito Valtellinese* sarà iscritto collettivamente al citato Fondo Pensione mantenendo continuità contributiva.

### **Contribuzione**

La contribuzione al *Fondo* può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Le Società associate e gli iscritti versano mensilmente al Fondo i contributi e le quote di TFR secondo le misure i termini stabiliti dalla legge e dagli accordi stipulati da ciascuna Società associata con le rispettive Organizzazioni Sindacali riassunti nella tabella che segue.

E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al *Fondo*, ad eccezione dei seguenti casi:

- a) i lavoratori iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria alla data del 28 aprile 1993, già iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro il 30 giugno 2007 abbiano manifestato la volontà di mantenere presso il datore di lavoro la totalità o la parte residua del Tfr maturando;
- b) i lavoratori iscritti ad una gestione previdenziale obbligatoria alla data del 28 aprile 1993, non iscritti al Fondo al 1° gennaio 2007 che, entro sei mesi dalla data di assunzione, abbiano scelto di conferire al Fondo il TFR maturando in misura non inferiore al 50%, con la possibilità di incrementare successivamente tale quota.

L'aderente ha la facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al *Fondo* ma comporta la sospensione della contribuzione a carico azienda. Resta fermo l'eventuale versamento del TFR maturando al *Fondo*. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al *Fondo* oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

L'aderente può anche decidere di continuare a partecipare al Fondo oltre la maturazione dei requisiti previsti per la prestazione pensionistica (indicati al paragrafo D della sezione "Caratteristiche della forma pensionistica complementare" del presente documento) senza ulteriori versamenti contributivi, scegliendo di richiedere le prestazioni in un momento successivo. In tal caso, la posizione individuale continuerà ad essere gestita e varierà in funzione dei rendimenti conseguiti.

|  | Quota TFR            | Contributo <sup>1</sup> |                    | Periodicità dei versamenti  |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|---|
|  |                      | Lavoratore <sup>2</sup> | Datore di lavoro   |   |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993             | 100%                 | 1,50%                   | 3,50% <sup>5</sup> | I contributi e il TFR sono versati con periodicità mensile a decorrere dal primo mese successivo all'adesione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 <sup>4</sup> | 0 - 50% <sup>3</sup> | 1,50%                   | 3,50% <sup>5</sup> |   |

(1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

(2) Salve particolari condizioni previste dagli accordi collettivi è la misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. La misura di contribuzione può essere successivamente variata in senso incrementativo (in misura fissa o percentuale) comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero TFR.

(4) Particolari percentuali di contribuzione sono previste per alcune categorie di dipendenti delle società associate, in funzione degli accordi di secondo livello di riferimento. In particolare:

- i "vecchi iscritti" provenienti dai fondi interni del Credito Valtellinese, Bankadati S.I., Stelline S.I. e Deltas (dipendenti appartenenti alle Aree Professionali e quadri direttivi di I e II livello) hanno una contribuzione a carico dell'azienda del 5,25% e a carico del dipendente del 1,50%;
- "vecchi iscritti" provenienti dai fondi interni del Credito Valtellinese, Bankadati S.I., Stelline S.I., Deltas (quadri direttivi di III e IV livello e dirigenti) hanno una contribuzione a carico dell'azienda del 6,25% e a carico del dipendente del 2,00%;
- i dipendenti oggetto di cessione di ramo d'azienda nel 2008 dal Gruppo Intesa-San Paolo al Gruppo Credito Valtellinese iscritti alla data del 24 febbraio 2008 a Fondi Pensione, hanno potuto conservare i livelli di contribuzione e le relative dinamiche contributive a carico dell'Azienda vigenti presso la cedente;
- a seguito della fusione per incorporazione della Carifano S.p.A. nel Credito Valtellinese S.p.A., i dipendenti "vecchi iscritti" della Carifano S.p.A. che trasferiscono la propria posizione previdenziale al Fondo Pensione per i Dipendenti del Credito Valtellinese hanno una contribuzione a carico dell'azienda del 4%;
- a seguito dell'operazione di fusione per incorporazione di Creval PiùFactor S.p.A., già società del Gruppo bancario Credito Valtellinese, in Claris Factor S.p.A. (poi ridenominata Creval PiùFactor S.p.A.) i dipendenti di Claris Factor S.p.A. che si iscrivono al Fondo pensione mantengono le percentuali di contribuzione a carico dell'azienda precedentemente in vigore (4,50%) in quanto superiori al 3,25%; se inferiori ricevono il contributo minimo del 3,25%. Resta fermo il contributo a carico del dipendente del 1,50% minimo.

(5) L'accordo sottoscritto dalle Fonti Istitutive in data 23/04/2022 ha previsto un incremento del contributo minimo a carico azienda dal 3,25% al 3,50%.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive del Fondo Creval nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II 'Le informazioni integrative').